

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del progetto di legge, riformulando l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato.

Art. 6

(Norma Finanziaria)

1. Il finanziamento delle attività di cui agli articoli da 2 a 5, è da intendersi nei limiti delle risorse indicate ai successivi commi.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di euro 80.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, si provvede mediante l'utilizzo del "*Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente*", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione, previa rendicontazione da parte dell'ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.11.01 e al programma U. 12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo rispettivamente per euro 50.000,00 e per euro 30.000,00.